

Codice A1820C

D.D. 15 settembre 2020, n. 2388

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: Monte Rosa 2000 S.p.A., "Costruzione di sovrappasso alla pista da sci Pianalunga - Alagna". Comune: Alagna, frazione Dosso.



ATTO DD 2388/A1820C/2020

DEL 15/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: L.R. 09.08.1989 n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: Monte Rosa 2000 S.p.A., "Costruzione di sovrappasso alla pista da sci Pianalunga - Alagna". Comune: Alagna, frazione Dosso.

Vista la nota di richiesta autorizzazione presentata dalla Monterosa 2000 S.p.A., per la realizzazione di opere da eseguire in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 45/89, nel Comune di Alagna del 05.08.2020 prot. n. 38380, relativa al progetto di "Costruzione di sovrappasso alla pista da sci Pianalunga – Alagna";

Verificato che l'intervento previsto si sviluppa all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico;

Preso atto del parere geologico con prescrizioni del 26.08.2020 espresso dal Funzionario Tecnico incaricato dal Settore scrivente per l'istruttoria della pratica in oggetto che si conserva agli atti;

Preso atto che il parere forestale non è dovuto in quanto non vi è trasformazione di superficie boscata;

Considerato che allo stato attuale e dall'esame degli elaborati geologici non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

tutto ciò premesso:

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di

boschi e di terreni montani";

- la legge regionale 09.08.1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- il D. Lgs. 3/4/2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- la legge regionale 10.02.2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i;
- la legge regionale 29.10.2015, n. 23, art. 8 relativa alle funzioni riallocate in capo alla Regione;
- la D.G.R. 23.12.2015, n. 1-2692 che fissa la decorrenza delle funzioni riallocate alla Regione a far data dal 1.1.2016;
- la D.D. del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 368 del 7/2/2018. "L.R. 9 agosto 1989 n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare PGR n. 3/AMB del 31/8/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali. Revoca della circolare 4/AMD/2012";
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale 08.07.2008 n. 23 art.17 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

DETERMINA

di autorizzare, sotto l'aspetto idrogeologico di competenza, a termine del disposto di cui all'art. 4 della Circolare n. 3/AMB del 31.08.2018 e ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 9.8.89, n. 45, la Monterosa 2000 S.p.A. ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto "Costruzione di sovrappasso alla pista da sci Pianalunga – Alagna", tutto come meglio individuato nella documentazione progettuale allegata all'istanza che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17.01.2018; in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere e, se del caso, effettuare le verifiche geotecniche di cui al Decreto Ministeriale sopraccitato, per il controllo a mezzo di analisi di stabilità dei pendii e conseguentemente sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;
2. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti prestando la massima attenzione, qualora se ne presenti il caso, alla regimazione delle acque ed al loro corretto allontanamento negli impluvi evitando ogni effetto di innesco dell'erosione dei suoli anche nelle aree circostanti all'area di lavoro;
3. si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali al fine di impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento

- incontrollato delle stesse. Dovranno essere realizzati e mantenuti sistemi di smaltimento delle acque superficiali provenienti sia dall'area posta a monte dell'intervento sia dal sedime stradale;
4. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;
 5. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
 6. l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere sistemato in loco per l'inserimento ambientale o conferito presso discariche autorizzate;
 7. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
 8. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi se del caso progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
 9. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute nella Relazione geologica a firma del dott. Geol. Guido Bruno del marzo 2020;
 10. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Vercelli e al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, i titolari dell'autorizzazione sono tenuti al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale di euro 1.000,00 (Euro mille/00) relativi a una trasformazione del suolo su ha 0,3492.

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino;
- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Unicredit Banca, Via XX Settembre 31, 10122 Torino;
- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino", indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge e la definizione dei lavori come riportata in oggetto;
- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a Tesoreria della Regione Piemonte" – Codice IBAN: IT 91 S 02008 01033 000040777516, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge e la definizione dei lavori come riportata in oggetto;

Si deroga dall'art. 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, in quanto trattasi di opera finalizzata alla realizzazione di impianti di interesse pubblico.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione

ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore:
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo